



COMUNE DI ADRO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .6. del ...27/03/2025

Sommario

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Disposizioni generali	3
Art. 3 Luoghi di celebrazione.....	3
Art. 4 Uffici separati di Stato civile.....	3
Art. 5 Orario di celebrazione	4
Art. 6 Organizzazione del servizio.....	4
Art. 7 Allestimento delle sale comunali	5
Art. 8 Entrata in vigore.....	5
Art. 9 Disposizioni finali	5

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili, come regolati dalle disposizioni previste dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
3. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento che disciplinano la celebrazione dei matrimoni civili, comprese le tariffe, si applicano anche alle unioni civili di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Art. 2 Disposizioni generali

1. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di Unioni Civili è attività istituzionale garantita quando viene svolta all'interno del palazzo comunale durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di Unioni civili può essere svolta anche in uffici separati di stato civile presso ville, agriturismi o strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico o artistico.

Art. 3 Luoghi di celebrazione

1. Il matrimonio civile può essere celebrato:
 - a. In un ufficio separato di Stato Civile istituito ai sensi del comma 1, art. 3 del DPR 3.11.2000 n. 396;
 - b. Nella Sala Consiliare presso Palazzo Dandolo;
 - c. Nella Sala dell'Alcova al primo piano di Palazzo Dandolo, nei periodi in cui non sono previsti eventi culturali;
 - d. Nella Sala Giunta

Art. 4 Uffici separati di Stato civile

1. La celebrazione di un matrimonio in un ufficio separato di Stato Civile è soggetta al nulla osta dell'ufficio comunale di Stato Civile e al pagamento di una tariffa stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le sedi esterne devono essere nella disponibilità del Comune anche in caso di destinazione frazionata nel tempo (celebrazione in determinati giorni della settimana) e nello spazio, purché la destinazione sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o non occasionale e non potrà, pertanto, avvenire per singolo matrimonio.
3. L'ufficio distaccato sarà costituito nell'immediatezza di ogni celebrazione previa collocazione di bandiera italiana ed Europea ed insegna del Comune e, per la sua funzione, acquisirà la denominazione di "Casa Comunale".
4. L'utilizzo di dette sedi è regolato da apposito contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra il Comune ed i proprietari delle strutture.

Art. 5 Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati nei seguenti giorni ed orari:
 - a. dal lunedì al venerdì negli orari di apertura degli uffici comunali vigenti al momento della celebrazione;
 - b. il sabato e la domenica unicamente di mattina;
2. È esclusa la celebrazione nei seguenti giorni o periodi:
 - 1° e 6 gennaio
 - la domenica di Pasqua ed il lunedì immediatamente successivo (“dell’Angelo”)
 - 25 aprile
 - 1° maggio
 - 2 e 24 giugno
 - ad agosto, nei giorni di chiusura degli uffici
 - 1° novembre
 - 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
3. Le tariffe per le celebrazioni sono stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale. Il pagamento della tariffa deve avvenire al momento della prenotazione della data e orario della cerimonia. La conferma e il blocco della data è subordinata all’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto.
4. Qualora i nubendi richiedano di celebrare il matrimonio al di fuori degli orari di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco si riserva di valutare la disponibilità alla celebrazione; in questo caso viene applicata la tariffa massima in vigore per la celebrazione nel luogo richiesto, mantenendo la distinzione di quota prevista per residenti e non residenti.
5. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati solo dal Sindaco e dal Vicesindaco nonché dai Consiglieri Comunali e funzionari del Comune delegati dal Sindaco.
6. È ammessa la celebrazione di un solo matrimonio nella medesima data. In caso di richiesta di una seconda cerimonia, il Sindaco si riserva di valutare la disponibilità alla celebrazione.
7. In caso di più richieste di celebrazioni nell’arco della stessa settimana, il Sindaco si riserva di valutarne con gli uffici la fattibilità, dando precedenza all’ordine temporale delle istanze.
8. La celebrazione dei matrimoni può essere sospesa in occasione delle consultazioni elettorali.

Art. 6 Organizzazione del servizio

1. Il giorno e l'ora della celebrazione devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, non oltre sessanta giorni precedenti la data di celebrazione e non prima di nove mesi dalla stessa data.
2. Nessun rimborso sarà riconosciuto ai nubendi qualora la mancata celebrazione del matrimonio o dell’unione civile sia ad essi imputabile.

Art. 7 Allestimento delle sale comunali

1. I richiedenti devono provvedere all'allestimento delle sale comunali in cui viene celebrato il matrimonio o l'unione civile e al tempestivo ripristino delle stesse. I nubendi possono, a propria cura e spese, disporre nelle sale addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. È consentito l'utilizzo di piccoli impianti musicali con alimentazione autonoma a batteria o la partecipazione di cantanti e/o di strumentisti, previo nulla osta da parte dell'Ufficio di Stato Civile. Le sale dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per le celebrazioni.
2. Qualora il matrimonio o l'unione civile sia celebrato presso Palazzo Dandolo è fatto divieto di lanciare riso, coriandoli od altro all'interno dei locali del palazzo e nella zona del colonnato all'ingresso del Palazzo.
3. Non è consentito svolgere rinfreschi nel Palazzo Comunale, ad eccezione di un brindisi augurale, con sole bevande e di dimensioni e durata limitate.
4. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera di Consiglio comunale di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa:
 - Codice Civile
 - Legge 20 maggio 2016, n. 76
 - D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396
 - D.M. 05 aprile 2002
 - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
2. Le disposizioni del presente regolamento in contrasto con la normativa vigente nel tempo, si intendono implicitamente abrogate.